



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **28** DEL **28-04-2022**

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2022)

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:50, nella sede dell'Ente, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Pinduucci Domenico Vittorio	SINDACO	P
AZZENA PIERA	ASSESSORE	P
SCANU TIMOTEO	ASSESSORE	P
MELLINO SANDRO	ASSESSORE	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
TOTALE COMPONENTI N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Pinduucci Domenico Vittorio , nella sua qualità di SINDACO , che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Esaminata la seguente proposta :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2022).

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29/03/2022 che ha individuato lo "Schema I" quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF.

Vista la deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale, con cui in data 28.04.2022 è stato approvato il Piano Economico e Finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022 - 2025;

Vista e richiamata la deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale, con cui in data 28.04.2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;

Vista e richiamata la deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale, con cui in data 28.04.2022 sono state approvate le tariffe Tari 2022;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l'anno 2022 che il versamento della TARI sia riscosso con le rate di seguito individuate:

- prima rata 15 LUGLIO 2022
- seconda rata 15 SETTEMBRE 2022
- terza rata 15 NOVEMBRE 2022
- quarta rata 15 GENNAIO 2023

- rata unica 15 LUGLIO 2022

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*”;

l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

PROPONE

1. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

- prima rata 15 LUGLIO 2022
- seconda rata 15 SETTEMBRE 2022
- terza rata 15 NOVEMBRE 2022
- quarta rata 15 GENNAIO 2023

- rata unica 15 LUGLIO 2022

Vista la proposta;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

Delibera

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge,
all'unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pinduccion Domenico Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FAIS FABIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione,

ATTESTA

Che la medesima è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Tetti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FAIS FABIO

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)